Ordinanza del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali

(Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 24 marzo 2011

L'Ufficio federale di veterinaria,

visto l'articolo 7 capoverso 5 dell'ordinanza del 18 aprile 2007[1] concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi,
visto l'articolo 10 capoverso 6 dell'ordinanza del 27 agosto 2008[2] concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi,

ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 16 maggio 2007[3] sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 26 marzo 2011.[4]

24 marzo 2011

Ufficio federale di veterinaria:

Hans Wyss

1 RS **916.443.12**
2 RS **916.443.13**
3 RS **916.443.106**
4 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 25 mar. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell'Unione europea concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap.1, n. 1, 2, 4, 11, 12, 14 e 15

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. artiodattili, perissodattili (senza equidae) e proboscidati, carni fresche di animali dell'ordine artiodattili, perissodattili e proboscidati e della famiglia equidae; api e bombi	Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 144/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 44 del 18.2.2011, pag. 7, rettificata nella GU L 49 del 24.2.2011, pag. 53. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Comissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perú, Panama e Corea del Sud, GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, versione della GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.
2. prodotti a base di carne; stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano	Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da Paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49; modificata in ultimo dal regolamento (UE) n. 925/2010 della Commissione, del 15 ottobre 2010, che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 relativamente al transito nell'Unione di carni di pollame e di prodotti a base di carne di pollame provenienti dalla Russia, GU L 272 del 16.10.2010, pag. 1. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;

Categoria	Testo normativo dell'UE
	modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Comissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perú, Panama e Corea del Sud, GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, versione della GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.
4. pollame; pulcini di un giorno; uova da cova; uova esenti da organismi patogeni specifici; carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica; uova e ovoprodotti	Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 955/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l'utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle, GU L 279 del 23.10.2010, pag. 3. Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera, GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74; modificata in ultimo dalla decisione 2010/734/UE della Commissione, del 30 novembre 2010, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda l'influenza aviaria, GU L 316 del 2.12.2010, pag. 10. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, versione della GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.
11. carni dei conigli d'allevamento, carni di leporidi selvatici, carni di alcuni mammiferi terrestri selvatici (senza ungulati)	Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento, versione della GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, versione della GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.
12. lumache, cosce di rana, gelatina, miele e pappa reale destinati al consumo umano	Decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di Paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, GU L 305 del 22.11.2003, pag. 17;

Categoria	Testo normativo dell'UE
	modificata in ultimo dalla decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di Paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE, GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, versione della GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.
14. latte	Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, versione della GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, versione della GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.
15. pesci, molluschi, crostacei d'acquacoltura, prodotti di questi animali e animali acquatici ornamentali	Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1143/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie relativamente ad alcuni animali acquatici ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi, GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 22. Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, versione della GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.